



Comune di **SAN COSMO ALBANESE** Provincia di **COSENZA**

Bashkia e Strigarit - *Provinça e Kosenxës*

PROGETTO SPRAR COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE TRIENNIO 2017-2019:
PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA PER I RICHIEDENTI ASILO E I TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE O DI PERMESSO UMANITARIO.

CUP: **E49G17000670001** - CIG: **7149977BAA**- CPV: **98000000**

CAPITOLATO D'APPALTO TECNICO-PRESTAZIONALE

Art. 1 – Oggetto e quadro normativo

Oggetto del presente Capitolato è la gestione dei servizi di accoglienza integrata per la realizzazione del progetto territoriale a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) – Ministero dell'Interno, secondo il D.M. 10/08/2016, come da Domanda di adesione del Progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SPRAR inviata dal Comune di San Cosmo Albanese in data 30/03/2017 ed approvata con D.M. del 29/05/2017. L'oggetto prevede la selezione di un Ente attuatore in grado di prestare a supporto del Comune un insieme di servizi specialistici consistenti in:

- a) organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi ed attività previste nel progetto SPRAR, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- b) predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di San Cosmo Albanese e di qualsiasi altro impegno a carico del Comune, compresa la gestione della banca dati;
- c) gestione autonoma degli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'uscita degli ospiti dallo SPRAR, quando stabilito.

Per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al D.M. 10/08/2016, al “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno - aggiornamento settembre 2015, disponibili sul sito web <http://www.sprar.it/>.

Art. 2 – Importo e durata dell'affidamento

Gli interventi e le spese di cui al presente Capitolato e tutte le azioni conseguenti sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), secondo quanto disposto dal D.M. 10/08/2016, con possibilità di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni dell'assegnazione finanziaria. Le risorse destinate alle attività progettuali sono

stanziare in misura non superiore al 95% dal Fondo Nazionale e per il rimanente 5% dall'ente locale. Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 843.138,00 per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2020, costituito dalla concessione del relativo fondo da parte del Ministero dell'Interno compreso il cofinanziamento comunale per il triennio 2017-2019 pari ad € 51.888,00.

Il costo complessivo del progetto è pari ad € 281.046,00 su base annua, comprensivo del cofinanziamento pari ad € 17.296,00 a carico del Comune di San Cosmo Albanese. Il contributo massimo erogabile è quindi pari ad € 263.750,00 su base annua e di € 791.250,00 (843.138,00 - 51.888,00 = 791.250,00) per la durata del contratto. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00 (zero) in quanto non si prevedono rischi di interferenza e quindi non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

La base d'asta del costo pro capite/pro die è di € 38,50 per ogni persona accolta ed in regola con quanto stabilito dal Ministero, riferito a 20 beneficiari.

L'importo di aggiudicazione non impegna il Comune di San Cosmo Albanese in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

Il contratto decorre dalla data di effettiva consegna del servizio e sino al 30 giugno 2020. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora prima della scadenza del termine contrattuale venisse concesso di inoltrare al Ministero ulteriore domanda di prosecuzione del progetto e del relativo contributo, applicare l'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo non superiore a tre anni alle medesime condizioni del contratto/convenzione in essere, eventualmente adeguate alle future disposizioni ministeriali in materia.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il Ministero degli Interni richiedesse l'attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente bando e/o l'attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato. Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche e/o al costo pro die dell'accoglienza stabiliti dal Ministero degli interni e/o imposti dalle necessità gestionali.

Art. 3 – Definizione dei servizi

I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti. In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e integrazione anziché meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è un'accoglienza integrata. Il progetto di accoglienza del Comune di San Cosmo Albanese è riservato a titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25/08 per un numero di posti pari a 20 rivolto a nuclei familiari.

Di seguito riassunte, si riportano le attività che l'aggiudicatario dovrà svolgere in riferimento a quanto stabilito dal D.M. 10/08/2016 e dalle linee guida approvate con il medesimo Decreto,

nonché in base a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel presente Capitolato. Finalità, obiettivi e contenuti essenziali dei servizi da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del Decreto Ministeriale 10/08/2016, nonché nelle allegate linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), nel “Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” al “Manuale Unico per la rendicontazione Sprar” curato dal Servizio Centrale, disponibile sul sito web: <http://www.sprar.it/>.

3.1 Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti

Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale. L’accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:

- d) mediazione linguistico-culturale;
- e) accoglienza materiale;
- f) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- g) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- h) formazione e riqualificazione professionale;
- i) orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- j) orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
- k) orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
- l) orientamento e accompagnamento legale;
- m) tutela psico-socio-sanitaria;

ed inoltre:

- a) aggiornamento e gestione banca dati;
- b) equipe multidisciplinare;
- c) strutture di accoglienza;
- d) gestione tempi, proroghe e revoca dell’accoglienza;
- e) gestione trasferimenti;
- f) elaborazione di relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari.

A. Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Le attività devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l’ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l’efficacia del servizio. Si prevede l’inserimento di un mediatore formato e qualificato nell’equipe del progetto e l’attivazione di un servizio di interpretariato e mediazione culturale confacente alla provenienza dei beneficiari. L’utilizzo di interpreti/mediatori è previsto al primo colloquio, alla firma del patto di accoglienza, all’esposizione del regolamento del centro ed in ogni situazione che ne richieda la presenza. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico culturale al fine di:

- facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- favorire il progetto di inserimento sociale in generale.

B. Accoglienza materiale

L'Ente attuatore deve organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari selezionati dal Comune di San Cosmo Albanese compresi costi ed utenze relativi allegando la dichiarazione d'impegno per l'utilizzo delle strutture (Allegato 2).

In particolare ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR;
- predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di chiarimento, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza;
- Provvedere con tempestività a interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli ospiti.

C. Orientamento e accesso ai servizi del territorio

Per favorire l'integrazione, si predispongono servizi erogati con la collaborazione del privato sociale e dei soggetti pubblici coinvolti nella capillare rete territoriale, individuata dal Comune di San Cosmo Albanese in sede progettuale mediante protocolli d'intesa, convenzioni e/o adesione volontaria. L'Ente attuatore ha l'obbligo di:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero di 20 (venti) ore settimanali. In assenza di servizi adeguati

sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;

- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione; orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

D. Formazione, riqualificazione professionale

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- attivare tutte le azioni utili ad un pieno inserimento lavorativo.

E. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano;
- garantire l'attivazione di tirocini formativi per i beneficiari in possesso di adeguate competenze e /o requisiti di ingresso.

F. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

G. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.) coinvolgendo le associazioni del territorio;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

H. Orientamento e accompagnamento legale

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

I. Tutela psico-socio-sanitaria

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

J. Aggiornamento e gestione della banca dati

L'Ente attuatore ha l'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti dal decreto per conto del Comune di San Cosmo Albanese a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, in particolare:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Art.4 – Equipe multidisciplinare

L'Ente attuatore dovrà garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR e nel rispetto delle linee guida del D.M. 10/08/2016. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e accordi di programma. Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica, momenti di verifica e di valutazione del lavoro.

Art. 5 – Strutture di accoglienza

Le strutture destinate all'accoglienza dei 20 beneficiari del progetto SPRAR sono state individuate dal Comune di San Cosmo Albanese all'interno del centro urbano e sono in totale 4 (quattro), come di seguito specificate:

Struttura	Indirizzo	N. posti
1	- Omissis -	4
2	- Omissis -	6
3	- Omissis -	5
4	- Omissis -	5
TOTALE posti		20

Art. 6 – Attività aggiuntive con oneri a carico del Soggetto attuatore

È compreso nell'oggetto della presente procedura lo svolgimento delle seguenti attività (aggiuntive rispetto a quanto indicato nel decreto del Ministero), da svolgersi unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara senza alcun compenso aggiuntivo rispetto al valore dell'affidamento:

- a) Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo sul progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati, etc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del

Comune e realizzate a cura ed a spese del soggetto attuatore. La progettazione del materiale, che dovrà riportare il logo ufficiale del Comune di San Cosmo Albanese, dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti, la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto gestore.

- b) Fornitura periodica su richiesta del Comune, di informazioni sull'andamento dei servizi;
- c) Fornitura della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria nei rapporti tra il Comune di San Cosmo Albanese e il Ministero dell'Interno, nelle modalità e con la tempistica indicate dal "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR" consultabile sul sito web: <http://www.sprar.it>.
- d) Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a supportare e assistere il Comune di San Cosmo Albanese nella predisposizione della rendicontazione che lo stesso dovrà presentare al Ministero.

Art.7 - Obblighi dell'aggiudicato

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- B. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente Capitolato;
- D. operare in accordo con il Comune di San Cosmo Albanese provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- E. attenersi alle disposizioni del Comune di San Cosmo Albanese nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- F. attuare le direttive del Comune finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti;
- G. rispettare ed assicurare il rispetto dei regolamenti e degli atti del Comune;
- H. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti; nel caso si verificassero nelle strutture del soggetto collaboratore, questo disporrà l'immediata e adeguata riparazione;
- I. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- J. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo il Comune nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi e reportistica necessaria per la gestione del progetto.
- K. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato;
- L. occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

Art. 8 – Gestione del personale

I servizi dovranno essere garantiti mediante l'impiego di personale idoneo ed in possesso dei titoli di studio/professionali adeguati per ogni profilo impiegato e in regola con tutte le posizioni previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge. Il Soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti ed a supportare ed assistere il Comune in tutte le fasi di gestione del progetto.

Il Soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia. Nel rispetto di quanto indicato in sede di gara dovrà osservare per i propri dipendenti e se cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinante i rapporti di lavoro. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato a carico del soggetto attuatore e di quanto indicato in sede di gara delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

Art. 9 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Al Soggetto attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto da parte del Comune di San Cosmo Albanese, sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione e come richiesto dalle indicazioni Ministeriali.

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto. Il pagamento dei corrispettivi avverrà nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, previa presentazione di idonea documentazione fiscale e contabile, e previa acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento del contributo sul conto di tesoreria del Comune di San Cosmo Albanese da parte del Ministero dell'Interno. Si applica la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al termine dell'appalto si procederà all'emissione della documentazione di regolare esecuzione e si procederà al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione. L'aggiudicatario non potrà imputare al Comune di San Cosmo Albanese ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito. **Si precisa che il Comune di San Cosmo Albanese non coprirà le spese eventualmente non riconosciute dal Ministero.**

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore potrà subire modificazioni.

Art. 10 - Esonero da Responsabilità per il Comune

La responsabilità della gestione del servizio è a carico della Ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.

La Ditta risponde, direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune, agli utenti, agli stessi dipendenti della Ditta o ai terzi in genere.

La Ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

Pertanto la ditta si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione delle attività.

Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà derivare a carico di questo comune oltre all'erogazione di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 11 - Oneri a carico della ditta aggiudicataria

Sono a carico della Ditta aggiudicataria della gara tutti gli oneri inerenti al servizio del presente capitolato, oltre alle spese di contratto di cui al precedente articolo.

In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere:

- a) a comunicare al Comune di San Cosmo Albanese (CS), prima dell'assunzione del servizio, il proprio domicilio presso il quale verranno indirizzate a mezzo raccomandata A.R. tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale;
- b) a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuttore, per l'esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia;
- c) a tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto;
- d) alle assicurazioni previste dal presente capitolato;
- e) ad osservare in maniera scrupolosa le norme sulla rendicontazione in maniera conforme al "Manuale operativo" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>), e in maniera conforme a quanto stabilito nel contratto/convenzione che sarà stipulato per l'appalto;
- f) a tenere i registri fiscali a norma di legge;
- g) a tenere il libro unico dei dipendenti;
- h) alla formazione e al periodico aggiornamento del personale;
- i) a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio.

Restano a totale carico della ditta appaltatrice gli oneri per il personale dipendente.

Art. 12 – Oneri a carico del concedente

Sono a carico del Comune concedente:

1. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione;
2. la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura, come risultanti nel verbale di consegna che sarà redatto contestualmente alla sottoscrizione del contratto/convenzione dell'appalto;
3. la manutenzione straordinaria e ordinaria sull'immobile oggetto di appalto.

Art. 13 - Rifusione danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali l'Amministrazione comunale può rivalersi, prelevando sulla cauzione le somme di cui venisse creditore nei riguardi dell'appaltatore per inadempimenti contrattuali e/o per risarcimento di danni allo stesso imputabili.

Art. 14 - Garanzia provvisoria e definitiva

A corredo dell'offerta dovrà essere prodotta una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del prezzo posto a base di gara con le modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo posto a base di gara ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva, nel limite dell'importo massimo garantito nei casi previsti al comma 2 del citato art. 103.

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario deve presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell'appalto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune provveda alla sua escussione. La cauzione sarà custodita dal Comune.

Art. 15 – Responsabilità civile

Il Soggetto attuatore assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione dei servizi affidati, impegnandosi ad eseguire la realizzazione del progetto nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori, il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato polizze assicurative RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo almeno pari alla durata della convenzione stessa e per un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 e a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal Soggetto attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore.

Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di San Cosmo Albanese per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto. Il Comune di San Cosmo Albanese è da considerarsi tra il novero dei Terzi.

Il Soggetto attuatore dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Il Soggetto attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale. Il soggetto attuatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 16 - Controlli e penali

La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di San Cosmo Albanese attraverso il Responsabile del procedimento. Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- a) tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, al concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato se vantaggiose per il committente;
- b) al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno - aggiornamento settembre 2015 e alle "Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (allegato al bando SPRAR 2016/2017 Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2015);
- c) al progetto presentato dal Comune di San Cosmo Albanese ed approvato dal Ministero.

Ove non attenda a tali obblighi e a quelli imposti per Legge o regolamenti, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010. Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazione ritenuti più gravi su valutazione della stazione appaltante. Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile comunale inviata tramite PEC. Decorso 10 (dieci) giorni dalla consegna della contestazione, senza che l'aggiudicatario abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre l'applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicatario o avvalendosi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

Indipendentemente dall'applicazione della penalità il soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.

Le penalità sono notificate al Soggetto attuatore a mezzo PEC restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Qualora le penali eccedano il 10%

dell'importo contrattuale il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale in assenza o in capienza di corrispettivi.

Art. 17 – Risoluzione

L'Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) Subappalto o cessione anche parziale del contratto.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, previa formale contestazione e assegnazione all'appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi e degli obblighi contrattuali;
- b) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- c) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
- d) interruzione non motivata o abbandono del Servizio;
- e) la mancata e reiterata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato, dal citato Manuale Operativo e Linee Guida Ministeriali e il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- f) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- g) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- h) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- i) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente Capitolato relative alla "cessione del contratto", alla "cessione dei crediti", all'avvalimento e subappalto;
- j) insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore;
- k) accertamento della responsabilità per dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi.

In caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, con congruo preavviso da notificarsi all'ente attuatore tramite PEC. In tal caso il Soggetto attuatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto senza che possano essere vantate ulteriori pretese.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notificate tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile. Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 19 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare alla normativa specifica in materia di SPRAR, la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla normativa di settore oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e in quello di procedura civile.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel concorso del contratto, in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e, comunque, aventi attinenza con i servizi, oggetto alla presente gara.

Art.20 – Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario

Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale.

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, pena la nullità. Ai sensi dell'art.24, comma 4 del D.M. 10/08/2016, ed in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato subappaltare le attività oggetto della presente gara.

Art. 22 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il Soggetto attuatore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e ss.mm.ii., dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. Il/i legale/i rappresentante/i dell'Ente attuatore, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

Art. 23 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di San Cosmo Albanese e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cosenza.

Art. 24 – Spese contrattuali

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come le spese di registrazione ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Art. 25 – Risoluzione controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono risolte mediante esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 239 e 240 del D.lgs. n. 163/06.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma 1, sono deferite alla competenza. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite al Tribunale Amministrativo Regionale. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Calabria.

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.